



Comune di Pianiga

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 48 del 29/11/1999 (co.re.co. n° 06891 del 02/12/1999) esecutivo il 04/01/2000 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 02/05/2006, esecutiva.

ENTRATO IN VIGORE IL 23 MAGGIO 2006

INDICE

TITOLO I°

Disposizioni generali.

- art. 1 - Disciplina dei servizi di Polizia Urbana
- art. 2 - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana
- art. 3 - Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni
- art. 4 - Ostensibilità e validità dei titoli
- art. 5 - Sospensione, revoca e decadenza titoli

TITOLO II°

Nettezza, decoro ed ordine del centro abitato

- art. 6 - Disposizioni generali
- art. 7 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici
- art. 8 - Estirpamento delle erbe e cura delle siepi, piante e fossati
- art. 9 - Atti contrari al decoro e alla decenza
- art. 10 - Manutenzione degli edifici
- art. 11 - Deturpamento di edifici pubblici. e privati
- art. 12 - Distribuzione dei manifesti
- art. 13 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli su aree pubbliche
- art. 14 - Divieto di attività artigianali e industriali su aree pubbliche
- art. 15 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- art. 16 - Battitura di panni e tappeti
- art. 17 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi ed abitazioni
- art. 18 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- art. 19 - Deposito ed asporto di rifiuti solidi urbani
- art. 20 - Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti
- art. 21 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- art. 22 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni
- art. 23 - Emissioni di fumo ed esalazioni - Polveri
- art. 24 - Altri atti vietati
- art. 25 - Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

TITOLO III°

Quiete e sicurezza nel centro abitato

- art. 26 - Disposizioni di carattere generale
- art. 27 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- art. 28 - Custodia e detenzione di cani e altri animali
- art. 29 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico
- art. 30 - Cattura dei cani e di altri animali
- art. 31 - Circolazione e trasporto di animali pericolosi
- art. 32 - Molestia degli animali
- art. 33 - Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali.
- art. 34 - Impianto e uso di macchinari
- art. 35 - Segnalazioni sonore, sirene e campane
- art. 36 - Dispositivi sonori di allarme
- art. 37 - Attività rumorose vietate
- art. 38 - Attività professionali rumorose ed incommode
- art. 39 - Rilevamento e repressione delle attività rumorose
- art. 40 - Mestieri girovaghi
- art. 41 - Trasporto di oggetti
- art. 42 - Deposito di cicli, carrozzelle, carriole
- art. 43 - Rovinio di pareti ed accessori di fabbricati
- art. 44 - Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati
- art. 45 - Protezione in occasione di lavori
- art. 46 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse
- art. 47 - Apertura di botole e chiusini
- art. 48 - Pitture e verniciature fresche
- art. 49 - Esposizioni
- art. 50 - Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

- art. 51 - Carichi sospesi
- art. 52 - Recinzioni
- art. 53 - Uso e manutenzione di segnaletica
- art. 54 - Detenzione e deposito di materie infiammabili
- art. 55 - Impianti - Contatori e bombole del gas
- art. 56 - Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza
- art. 57 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni
- art. 58 - Obblighi in caso di incendio
- art. 59 - Accensione razzi e fuochi
- art. 60 - Uso delle risorse idriche

TITOLO IV

Commercio su aree private e su aree pubbliche - Esercizi Pubblici - Insediamenti produttivi

- art. 61 - Obbligo di vendita
- art. 62 - Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita
- art. 63 - Esposizione dei prezzi
- art. 64 - Carta da avvolgere
- art. 65 - Limiti per il commercio su aree pubbliche senza posto fisso
- art. 66 - Contegno degli esercenti il commercio
- art. 67 - Prescrizioni per l'insediamento di attività produttive

TITOLO VI°

Norme di procedura per l'accertamento delle trasgressioni e per l'applicazione delle sanzioni

- art. 68 - Accertamento, contestazione delle trasgressioni
- art. 69 - Determinazione sanzioni fisse per infrazioni
- art. 70 - Rimessione in pristino

TITOLO VII°

Disposizioni finali

- art. 71 - Abrogazione di norme precedenti
- art. 72 - Entrata in vigore

TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1

Disciplina dei servizi di Polizia Urbana.

1. La Polizia Urbana é disciplinata dal. presente regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall’Autorità comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti da Leggi o Regolamenti.
2. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento, per indicare gli atti che conferiscono la facoltà di esercitare determinate attività, o consentono determinati comportamenti o situazioni, sono usati i termini: concessione od autorizzazione, e considerati sinonimi i termini: licenza o permesso.
4. Gli atti di cui al comma precedente costituiscono titolo di Polizia Urbana.

art. 2

Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana

1. Il Sindaco impartisce le direttive, vigila sull’espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di Polizia Urbana.
2. Sono fatte salve le competenze dei dirigenti, dei responsabili degli uffici o dei servizi, attribuite dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegate dal Sindaco.
3. I controlli di Polizia Urbana vengono effettuati dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nonché dagli altri funzionari od agenti che, nei limiti del servizio cui sono destinati, abbiano, a norma di Legge o di Regolamento, l’obbligo di far osservare le disposizioni dell’Autorità Comunale e di accertare determinati fatti.
4. Salvo quanto disposto dall’art. 13 della L. 24.11.1981 n° 689, nell’esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell’Autorità Comunale destinati all’esercizio di attività private subordinate ad autorizzazione, concessione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ovvero alla denuncia di inizio attività, onde assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla Legge, dai Regolamenti o dall’Autorità .
5. Per l’accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

art 3

Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni.

1. Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento, devono essere indirizzati al Sindaco con domanda motivata, con l’osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.
2. I titoli vengono rilasciati, entro i termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento Comunale di disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti, con atto scritto, dagli uffici competenti per materia, secondo l’ordinamento interno del Comune.
3. I titoli si intendono accordati:
 - personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
 - previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l’atto medesimo;
 - senza pregiudizio di diritti di terzi;
 - con l’obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto

dell'autorizzazione o concessione data;

- sotto l'osservanza delle disposizioni di Legge e di tutte le condizioni prescritte;
- con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico;
- con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni cui il titolo é subordinato, o dei provvedimenti emanati anche con atti separati.

4. Il rilascio o la validità di taluni titoli potrà essere subordinato:

- ad un contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile adeguato al rischio, che il richiedente é tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazione di sua libera scelta;
- a collaudi statici o a relazioni tecniche ai fini dell'accertamento della sicurezza e dell'idoneità;
- che dovranno essere eseguite da professionisti iscritti all'Albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.

5. Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi possono essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

art. 4

Ostensibilità e validità dei titoli.

1. I titoli di cui al presente Regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.
2. Essi devono comunque essere esibiti agli Agenti che ne facciano richiesta.
3. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'Ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.
4. Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con l'osservanza delle condizioni indicate all'art. 3.

art. 5

Sospensione, revoca decadenza dei titoli.

1. Salve speciali disposizioni di Legge, i titoli rilasciati dal Comune:
 - possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente.
 - possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
 - devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio;
2. Si intende decaduto il titolo:
 - quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto é stato rilasciato;
 - quando senza il nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.
3. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei rappresentanti agli Uffici competenti del Comune entro il termine indicato.
4. Gli atti relativi ai titoli sospesi sono depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

TITOLO II°

NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

art. 6

Disposizioni generali.

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso. E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.
2. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, é fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.
3. E' vietato, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento comunale e del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal regolamento d'igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e regolamenti generali per le altre tipologie di rifiuti.
4. In particolare é fatto divieto di gettare carte, mozziconi di sigarette o altro sul suolo, spazi e cose pubbliche.
5. E' altresì vietato introdurre nei cestini e nei contenitori materiale acceso o incandescente.

art. 7

Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici.

1. E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere, dar causa che cada o abbandonare alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.
2. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione degli avventori, anche all'esterno del locale, un conveniente numero di idonei portarifiuti.

art. 8

Estirpamento delle erbe e cura delle siepi, piante e fossati.

1. E' fatto obbligo ai proprietari o conduttori di fondi agricoli o lotti di terreno, di provvedere alla periodica pulizia e sfalcio delle erbe, onde evitare il verificarsi il deposito o l'accumulo di immondizie, facile nido per ratti, topi o altri animali nocivi.
2. Nei fossati dovrà periodicamente essere eseguito lo sfalcio dell'erba, il taglio dei rami e la pulizia del fondo al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.
3. Il Sindaco con apposita ordinanza può porre a carico dei proprietari di qualsiasi stabile prospiciente la pubblica via l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe, nonché alla potatura delle piante crescenti o poste lungo il fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta. Può altresì disporre, su proposta dell'Ufficio Tecnico, settore Lavori Pubblici, l'esecuzione di opere atte a garantire il regolare deflusso delle acque o a ripristinare la sezione primitiva di fossati privati non regolarmente o efficacemente mantenuti;
4. Il lordamento del suolo pubblico con foglie dovrà essere prontamente pulito dal proprietario delle alberature da cui sono cadute, che resta responsabile di qualsiasi danno arrecato e per l'ostruzione delle caditoie di scolo.

art. 9

Atti contrari al decoro e alla decenza.

1. In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, é vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all'uopo destinati.
2. Con apposito provvedimento del Sindaco o di altra autorità competente, può essere vietato altresì il nuoto ed il bagno nei corsi d'acqua prospicienti aree pubbliche.

art. 10

Manutenzione degli edifici.

1. I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.
2. Debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.
3. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici, nonché di tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.

art. 11

Deturpamento di edifici pubblici e privati.

1. Senza pregiudizio per le sanzioni penali, é proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Sindaco potrà disporre l'immediata eliminazione dei deturpamenti.
2. Resta in ogni caso obbligo dei proprietari o di chi abbia diritti sull'immobile provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

art. 12

Pubblicità in forma ambulante.

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, é vietato lasciare o lasciar cadere anche da veicoli compresi gli aereomobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.
2. E' vietata la pubblicità effettuata in forma ambulante con distribuzione di volantini, manifestini e di altro materiale pubblicitario o affine, di carattere commerciale o promozionale avente, anche in forma indiretta, fine di lucro, salvo specifica autorizzazione che verrà rilasciata dal responsabile del procedimento in base a criteri indicati con delibera di Giunta Comunale.

art. 13

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche.

1. E' proibito in luoghi pubblici la lavatura dei veicoli, carri e simili.
2. Sono altresì vietate in luoghi pubblici le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

art 14

Divieto dell'esercizio di attività artigianali e industriali in aree pubbliche.

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

art. 15

Lavature ed esposizione di biancheria e panni.

1. La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati o dei luoghi stabiliti con ordinanza del Sindaco.
2. E' vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza del Sindaco.
3. Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non si provochi gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune.

art. 16

Battitura di panni e tappeti.

E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, nonché dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

art. 17

Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni.

1. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti ai negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.
2. Il Sindaco può stabilire, con apposita ordinanza, in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

art. 18

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati.

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico o privato.

Art. 19

Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani

1. I rifiuti solidi urbani, compreso quelli voluminosi od ingombranti, devono essere conferiti con le modalità nei luoghi, nei giorni e negli orari che sono stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza o dall'apposito Regolamento comunale di conferimento raccolta e smaltimento.
2. E' vietato rovistare, eseguire cernite ed asportare i rifiuti depositati all'interno dei raccoglitori.
3. Salvo quanto può essere disposto dal Regolamento sopra citato, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

art. 20

Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti.

1. Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti e con i criteri, le modalità e negli orari stabiliti con ordinanza del Sindaco o dal Regolamento comunale di igiene e sanità.
2. Devono essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.
3. I veicoli carichi di materiali di facile dispersione, concime, o di materie luride, devono essere muniti di validi ripari, atti ad impedire la dispersione sul suolo e nell'aria. Il carico dovrà essere coperto di stame o altro materiale adatto per diminuire le moleste esalazioni.
4. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni del regolamento d'igiene.

art. 21

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio.

1. I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucciolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo.
2. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

3. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non deve in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale.
4. Qualora il Comune non provveda direttamente alla spalatura o all'asporto, la neve deve al più presto possibile essere trasportata a cura dei frontisti, in aree private non soggette a pubblico passaggio o nelle discariche autorizzate.

art. 22

Scarico di residui di costruzioni e riparazioni.

1. Ferme restando le norme di cui al D.L.vo n. 22/97 resta vietato eseguire, senza titolo del Comune, rilasciato dall'Ufficio Ecologia, sentito il parere dell' Ufficio Lavori Pubblici, lo scarico ed il deposito anche temporaneo sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.
2. Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, possono essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall'Autorità comunale.
3. Senza autorizzazione del Comune é vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.
4. Può essere ordinata la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, del materiale scaricato o depositato abusivamente ovvero per un tempo superiore a quello consentito.
5. I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, devono provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

art. 23

Emissioni di fumo ed esalazioni o polveri.

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di inquinamento atmosferico, é proibito sollevare polvere, provocare emissione di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.
3. La combustione all'aperto di arbusti, siepi, tronchi, rami, radici, fogliame, sterpaglie, stoppie, erba, (compresa quella degli argini di fossi e scarpate), paglia ed altri residui legnosi, ramaglie e scarti vegetali prodotti da lavorazioni agricole nonché qualsiasi altro materiale organico prodotto o derivato dall'attività agricola (sia umido che secco) è vietata sull'intero territorio comunale. Il divieto si applica sia all'interno dei centri abitati che all'esterno, comprese le aree agricole. Sono fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 59 ultimo comma del Testo Unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773.
4. I camini ed i condotti di scarico di condotti aeriformi, gli sfiati in genere e i condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, devono essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti.

art. 24

Altri atti vietati.

1. In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:
 - a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
 - b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri o altri oggetti;
 - c) collocare o appendere, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
 - d) lasciare vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
 - e) eseguire qualsiasi gioco, che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - f) recar danno agli impianti della pubblica illuminazione; scrivere, applicare etichette o adesivi sulla segnaletica stradale;
 - g) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;

- h) parcheggiare veicoli sulle aree destinate a verde pubblico;
- i) sedersi a terra, sulle aiuole o sui gradini dei monumenti o di altri edifici, sulle catenelle, sui corrimani, sui parapetti dei ponti;
- j) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici, e sui monumenti;
- k) sdraiarsi e salire sulle panchine.
- l) condurre, nel centro abitato, animali molesti o che possano sporcare i luoghi soggetti a pubblico passaggio, allorquando chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per la immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e ad asportare gli escrementi;
- m) introdurre animali, con esclusione dei cani guida al servizio dei non vedenti, negli edifici pubblici nonché in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione, commercio e la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.

art. 25

Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti.

1. In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche, per alloggiare o pernottare in caravan, tende o carri abitazione in genere, fuori degli spazi a ciò destinati o consentiti.
2. Il Sindaco può vietare comunque la sosta anche temporanea per alloggio o pernottamento o per attendere ad altre necessità abitative, con i veicoli di cui al comma precedente, in determinate località o vie del Comune.
3. Il Sindaco può altresì vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private, per motivi d'igiene, di ordine o di decoro dell'ambiente.
4. La sosta delle carovane di nomadi potrà essere consentita solo in località periferiche o negli spazi prestabiliti.
5. Qualora la presenza delle persone di cui al comma precedente, o per il numero delle stesse, o per motivi di igiene e sanità, possa essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco può ordinare lo sgombero, anche immediato, dell'area abusivamente occupata .
6. Trascorso il termine fissato per lo sgombero, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della Forza Pubblica.

TITOLO IV

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

art. 26

Disposizioni di carattere generale.

In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico é vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

art. 27

Cortei, cerimonie, riunioni, comizi elettorali ed altre manifestazioni.

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico o altre manifestazioni, deve darne avviso al Sindaco almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Per le manifestazioni che comportino il rilascio di titoli autorizzativi o provvedimenti relativi alla viabilità in genere, le relative istanze al Sindaco dovranno essere trasmesse almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per lo svolgimento.

art. 28

Custodia e detenzione di cani o di altri animali.

1. E' vietato tenere in abitazione, stabilimenti, giardini o in altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.
2. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o a porlo in condizioni da non disturbare.
3. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati, devono collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.
4. Ai proprietari e detentori di cani o di altri animali é vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattie, ferite o piaghe riluttanti.

art. 29

Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

1. E' vietato accedere negli edifici pubblici o di culto con cani o altri animali.
2. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma precedente i non vedenti accompagnati dal proprio cane guida.
3. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico tutti i cani devono essere tenuti con idoneo guinzaglio.
4. Tutti i cani di grossa taglia e comunque di indole mordace dovranno essere muniti anche di idonea museruola.
5. Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purchè legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia adeguatamente recintato e provvisto di cartello con l'indicazione "attenti al cane".
6. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:
 - i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
 - i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
 - i cani delle forze di polizia

art. 30

Cattura dei cani e di altri animali.

I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico sono catturati dal personale a ciò addetto e consegnati alle strutture previste dall'art. 4 della legge 14/8/81 n. 281.

art. 31

Circolazione e trasporto di animali pericolosi.

1. E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.

2. La detenzione di animali esotici e/o pericolosi deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti e deve essere vincolata alla sicurezza della pubblica e privata incolumità.

art. 32

Molestia agli animali.

E' vietato molestare e provocare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze.

art. 33

Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali.

Nelle abitazioni ed in generale in tutti i luoghi pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi di uso domestico o sonori, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

art. 34

Impianto e uso di macchinari.

L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, come pure sul suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti o altre emanazioni.

art. 35

Segnalazioni sonore, sirene e campane.

1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.
2. Negli stabilimenti industriali ed artigianali l'uso delle sirene é consentito dalle ore 7,00 alle ore 21,00, per segnalare gli orari di inizio e termine del lavoro.
3. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.

art. 36

Dispositivi sonori di allarme.

1. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere conformi alle disposizioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.
2. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di m. 250 (duecentocinquanta) e deve cessare entro 15 (quindici) minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente. In ogni caso le emissioni non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla normativa vigente.
 - congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante ,di colore rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.
 - i segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o di polizia.

art. 37

Attività rumorose vietate.

1. Sone vietate:
 - le grida dei venditori di merci in genere;
 - il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.
2. La pubblicità fonica fuori dal centro abitato è consentita negli orari stabiliti dal Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada;
3. La pubblicità fonica nell'ambito del centro abitato è vietata su tutte le vie.
4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alla pubblicità elettorale.

5. In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle norme in vigore.
6. Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, possono essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

art. 38

Attività professionali rumorose, private e incomode.

1. L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni nell'abitato, é consentito, a seconda della stagione:

INVERNO

nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile

- a) dalle ore 7,30 alle ore 12,30
- b) dalle 14,30 alle 19,30

ESTATE

nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre

- c) dalle ore 7,00 alle ore 12,30
dalle ore 15,30 alle ore 20,00.

2. Tali limitazioni di orario non si applicano nelle zone che secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'Industria e all'Artigianato.
3. Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.
4. Il Sindaco, in casi di accertata necessità, e tenuto conto del pubblico interesse, può concedere deroghe per periodi limitati e ponendo eventuali condizioni, o limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.

art. 39

Rilevamento e repressione delle attività rumorose.

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio od a richiesta degli interessati, con l'ausilio dei competenti Uffici dell'U.L.S.S.

Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, allorchè il livello sonoro superi i limiti di tollerabilità, i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o ad attenuarla.

art. 40

Mestieri girovaghi.

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, attore, suonatore, giocoliere e attività circense, fotografo (anche aereo), disegnatore sul suolo, lustra-scarpe, arrotini e simili sono vietati, per motivi di polizia stradale, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse nei periodi e nei luoghi individuati con apposita ordinanza sindacale.

art. 41

Trasporto di oggetti su aree pubbliche o aperte al pubblico

- 1 Il trasporto a mano di oggetti pesanti, voluminosi o pericolosi, deve essere eseguito da persone idonee con l'adozione delle opportune cautele.
- 2 Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti falci e falciatrici, devono essere muniti degli opportuni ripari e protezioni durante il trasporto.
- 3 Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

art. 42

Deposito di cicli, carrozzelle, carriole

E' vietato depositare cicli, motococli, ciclomotori, carrozzelle, carriole, carrelli ed altri veicoli,

strutture ed attrezzi sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio. I predetti veicoli non posteggiati correttamente, verranno fatti rimuovere dagli Agenti incaricati alla vigilanza.

art. 43

Rovinio di pareti od accessori di fabbricati.

- 1 Oltre a quanto previsto nel tit. II° del presente regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze devono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.
- 2 Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti e delle grondaie.
- 3 Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovinio o di caduta di oggetti, i proprietari o coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apportare gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestualmente avviso all'Autorità comunale.

art. 44

Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati.

1. Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.
2. L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori, delle piante e dei giardini, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

art. 45

Protezione in occasione di lavori.

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i decoratori, i pittori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle immediate vicinanze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori o altro possano cadere sul suolo pubblico o aperto al pubblico, e che i lavori siano causa di danno o molestia per i passanti.

art. 46

Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse.

I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

art. 47

Apertura di botole e chiusini.

E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, e botole e pozzetti su area pubblica o aperta al pubblico senza il permesso del Comune.

Le operazioni indicate nel comma precedente possono venire autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

art. 48

Pitture e verniciature fresche.

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

art. 49

Esposizioni.

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di Legge, il Sindaco può vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito che possano risultare pericolose per la pubblica incolumità ovvero possano costituire offesa alla morale o al buon costume.

art. 50

Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento.

1. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.
3. I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni.

art. 51

Carichi sospesi.

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.

Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

art. 52

Recinzioni

Salvo quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio, le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza di m. 2,50.

art. 53

Uso e manomissione di segnaletica.

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

art. 54

Detenzione e deposito di materie infiammabili.

Salvo quanto previsto dalle norme di Pubblica Sicurezza e per la prevenzione di incendi, è vietato detenere nella case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe, e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, il Sindaco, con apposita ordinanza, può vietare o stabilire le modalità per la detenzione ed il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi, anche in luoghi privati.

art. 55

Impianti - Contatori e bombole del gas

1. Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti o meno di camino, devono essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno avere i requisiti indicati dalle norme di prevenzione degli incendi.
2. Salvo diverse disposizioni di leggi o regolamenti speciali in materia, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scala.

art. 56

Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza.

1. Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi, amministratori di condomini, medici, specialisti, responsabili di strutture sanitarie, ecc., sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa indicante il recapito e il numero telefonico della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi anche solo temporaneamente.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

art. 57

Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni.

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, é vietato:

- 1 usare, manipolare o travasare a contatto con il pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
- 2 usare fiamme libere per lavori di impianti, in cisterne, tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili od esplodenti;
- 3 far uso od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro immediate vicinanze;
- 4 depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- 5 porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;
- 6 impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

art. 58

Obblighi in caso di incendio.

1. In caso di incendio:
 - a) i presenti, su richiesta e con la direzione dei Vigili del Fuoco, devono prestare la propria opera, compatibilmente alle loro forze e condizioni, per concorrere nell'estinzione;
 - b) nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, né quello dei propri utensili atti allo scopo e non potrà opporsi allorché gli addetti all'opera di estinzione s'introducano nella sua casa e sui tetti coi relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera spegnimento, salvo il risarcimento dei danni ;
 - c) qualora l'incendio accada di notte i vicini non potranno rifiutarsi illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dall'Autorità.

art. 59

Accensione razzi e fuochi.

E' proibito accendere, senza il permesso dell'Autorità di P.S., osservare le prescrizioni delle norme di P.S., tanto di giorno che di notte, razzi, petardi, giochi pirici od altri fuochi artificiali, fuochi e falò, fra le vie e piazze pubbliche o nelle vicinanze dell'abitato.

art. 60

Uso delle risorse idriche.

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il sindaco può vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

TITOLO IV
COMMERCIO SU AREE PRIVATE E SU AREE PUBBLICHE - ESERCIZI PUBBLICI -
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

art. 61

Obbligo di vendita

In conformità a quanto stabilito dall'art. 1336 del Codice Civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

art. 62

Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita.

- 1 Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio, i pubblici esercizi ed i laboratori devono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso, e quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.
- 2 Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti, né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale e dell'esercizio.
- 3 Gli esercenti il commercio su aree pubbliche con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.
- 4 Le tende in genere, interne o esterne, devono esser tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

art. 63

Esposizione dei prezzi.

Fatti salvi gli obblighi e le esenzioni espressamente previste per talune merci dalle disposizioni di Legge per il commercio, chiunque espone merci per la vendita al minuto al pubblico, deve indicare, in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico.

art. 64

Carta da avvolgere.

Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, nei punti e luoghi di vendita é vietato recuperare la carta già usata, o altro materiale protettivo, per avvolgere generi commestibili.

art. 65

Limiti per il commercio su aree pubbliche senza posto fisso.

1. Il commercio in forma itinerante può essere vietato o limitato, per motivi di polizia stradale, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nelle strade ed aree individuate dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal Sindaco.
3. E' vietata la sosta di attesa per un tempo superiore a quello previsto dalla normativa vigente.

art. 66

Contegno degli esercenti il commercio.

1. Gli esercenti il commercio, nonché i loro dipendenti a contatto con il pubblico, sono tenuti a comportarsi correttamente con le persone con le quali entrino in rapporto per motivi commerciali.
2. E' vietato agli esercenti il commercio gridare od usare amplificatori, oltre la normale tollerabilità per reclamizzare le proprie merci, e per altri motivi. E' altresì vietato attirare clienti in modo petulante o con giochi o scommesse.
3. Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, cuffie, grembiuli, camici ed altri indumenti decorosi e puliti. In particolare i macellatori, i macellai ed i salumieri, non possono indossare in luogo pubblico indumenti intrisi di sangue.
4. Resta vietato ai suddetti esercenti altercare tra loro, usare modi, gesti e frasi sconvenienti.
5. In caso di recidiva, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, il Sindaco può sospendere i trasgressori dall'esercizio del commercio nel territorio comunale per la durata massima di sette giorni.
6. Il Sindaco può disporre la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio per una durata superiore a sette giorni.

art. 67

Prescrizioni per l'insediamento di attività produttive.

- 1 I titolari o legali rappresentanti degli stabilimenti industriali o artigianali, che producano in modo o per motivo qualsiasi rumori o vibrazioni, odori, fumi, polveri, scarichi liquidi o gassosi, che possano essere molesti per il vicinato o provocare inquinamenti o disturbi di qualsiasi genere, devono adottare tutte le necessarie speciali cautele, anche derivate dall'eventuale introduzione di nuovi metodi o nuove tecnologie, atte ad eliminare o ridurre a livelli di Legge o accettabili, e comunque non dannosi per la salute pubblica e/o per l'ambiente, e le forme di inquinamento suindicate.
- 2 In caso di mancanza delle condizioni necessarie perché sia assicurata la tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente, sentiti gli organi tecnici preposti, il Sindaco può vietare l'attività o subordinarla alle cautele preposte dagli organi tecnici, o sospendere l'attività fino a quando saranno ripristinate le condizioni necessarie a garantire la tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente, salvo le maggiori sanzioni previste dalla Legge in caso di emissione di fattori esterni di disturbo, molestia, danno.
- 3 L'interessato é obbligato a rispondere o compilare entro il termine assegnatogli, alle richieste ed ai questionari degli organi competenti.

TITOLO V
NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI
E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.

art. 68

Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni.

Per l'accertamento, la contestazione, la notificazione delle trasgressioni e per la definizione degli accertamenti di cui al presente Regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le norme della Legge 24 Novembre 1981, n° 689.

art. 69

Determinazione sanzioni fisse per le infrazioni al presente Regolamento.

Quando le violazioni al presente Regolamento non costituiscono reato, saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come previsto dall'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

art. 70

Rimessione in pristino.

Il Sindaco, qualora la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, può ordinare al trasgressore od alla persona civilmente responsabile o solidamente obbligata, la rimessione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un termine congruo.

In caso di inosservanza il Sindaco può far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

TITOLO VI°
DISPOSIZIONI FINALI

art. 71

Abrogazione di norme precedenti.

Il presente Regolamento abroga:

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, deliberato dal Consiglio Comunale in data 18.02.1962 con verbale n. 4 R.V., come modificato con delibera Consiglio Comunale N° 18 del 31.03.1963 e N° 27 del 21.03.1965.
2. Ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria o incompatibile con la presente normativa

art. 72

Entrata in vigore.

Il presente Regolamento, composto di n° 72 articoli, previa approvazione e pubblicazione nelle forme di legge, entrerà in vigore dal 23 maggio 2006.